

Cooperative sociali

COOPERATIVE SOCIALI "SRL": LE MODIFICHE STATUTARIE

STATUTO TIPO DI COOPERATIVA SOCIALE CHE SVOLGE ATTIVITA' DI GESTIONE DI SERVIZI SOCIO-SANITARI ED EDUCATIVI (TIPO A)

TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI

Art. 1 – È costituita la cooperativa di solidarietà (...) cooperativa sociale **a responsabilità limitata (1)**.

(1) La denominazione deve essere modificata, eliminando l'indicazione relativa al regime di responsabilità. Il nuovo art. 2511, infatti, in armonia con la scelta operata di non prevedere più le cooperative a responsabilità illimitata, non impone più tale obbligo.

Art. 2 – La cooperativa ha sede in (...) Via (...) **(2)**.

Con delibera degli organi competenti possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

(2) Con la riforma societaria 2003 non è più obbligatoria l'indicazione dell'indirizzo completo ma quella del solo comune. È opportuno, quindi, che dallo statuto venga eliminato il riferimento alla via e al numero civico, per evitare, ad ogni spostamento della sede in ambito comunale, di dover chiedere l'intervento del notaio.

La competenza a decidere lo spostamento in ambito comunale può essere attribuita dallo statuto all'assemblea ordinaria o all'organo amministrativo.

Art. 3 – La durata della cooperativa è fissata al (...) **(3)**.

Tale termine può essere prorogato con delibera dell'assemblea straordinaria.

(3) Non è più necessaria l'indicazione della durata della società; è quindi possibile la costituzione di una società cooperativa a tempo indeterminato.

In base al nuovo articolo 2521 c.c., l'indicazione della durata della società non è più un elemento essenziale dell'atto costitutivo.

È quindi possibile eliminare questo articolo dello statuto oppure modificarlo, lasciando indefinita la durata della società. Tali possibilità devono essere però attentamente valutate: nell'uno e nell'altro caso, infatti, la società s'intenderà contratta a tempo indeterminato, con la conseguenza, dettata dall'art. 2437, comma 3, che ciascun socio potrà recedere dalla società in qualsiasi momento, dando un preavviso di almeno 180 giorni (che può essere esteso fino a un anno dal contratto sociale).

TITOLO II SCOPO ED OGGETTO

Art. 4 – La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni delle persone.

In relazione a ciò ed ai principi che disciplinano le società cooperative e ispirati alla mutualità la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio e per conto terzi:

- attività e servizi di riabilitazione
- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione
- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione da fornirsi sia presso famiglie che scuole o altre strutture di accoglienza;
- attività di formazione e consulenza
- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro la quale opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed alla accoglienza di persone in stato di bisogno

– attività di promozione e rivendicazione dell’impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti

– attività di assistenza infermieristica e sanitaria

La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all’oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le azioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie od utili per la realizzazione dell’oggetto sociale e comunque attinenti, sia direttamente che indirettamente, al medesimo.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata ad integrare – in modo permanente o secondo le opportunità contingenti – la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all’associazionismo cooperativo.

La Cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall’art. 11 D. Lgs. n. 385/93 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci. Pertanto, è vietata alla cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge **(4)**.

(4) In base all’articolo 2521 n. 3 c.c. l’atto costitutivo deve contenere l’indicazione specifica dell’oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci. Rispetto alla previgente disciplina, la nuova norma sembra imporre una formulazione dell’oggetto sociale più precisa, attraverso la specifica indicazione delle attività che la società intende svolgere e del collegamento di questa con i requisiti e gli interessi dei soci.

Nell’atto costitutivo, inoltre, devono essere previste:

- le regole per lo svolgimento dell’attività mutualistica, anche attraverso il rinvio ad appositi regolamenti;
- la possibilità per la cooperativa di svolgere la propria attività anche con i terzi; in assenza di tale espressa previsione statutaria la cooperativa potrà-dovrà operare esclusivamente con i soci.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 – Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci coloro che, non avendo interessi in contrasto con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali. Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall’attività della cooperativa.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all’ammontare delle quote sottoscritte.

Art. 6 – Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci prestatori che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità **(5)**;
- b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

(5) In base all’art. 2527 c.c. l’atto costitutivo deve stabilire requisiti per l’ammissione dei nuovi soci e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta. Nel caso dei soci prestatori quindi è opportuno che fra i criteri di ammissione venga previsto almeno il possesso, da parte degli aspiranti soci, della capacità professionale nei settori di attività della cooperativa. Altri criteri, anche in funzione del diverso scambio mutualistico, potranno essere in concreto determinati, purché in coerenza con il principio di non discriminazione dettato dalla norma.

Art. 7 – Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione nella quale dichiarare di obbligarsi alla osservanza dello statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi:

- cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta;
- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l’entità della quota che si propone di sottoscrivere.

Nel caso di persona giuridica questa dovrà indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell’organo competente che ha deciso la adesione.

Art. 8 – Sull’accoglimento della domanda di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione.

Il nuovo ammesso deve versare almeno il valore nominale della quota sottoscritta. Non adempiendosi a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione relativa all’accettazione della domanda, questa si intende come non avvenuta **(6)**.

(6) L'articolo dello statuto deve essere modificato alla luce del nuovo articolo 2528 c.c. che innova profondamente la procedura di ammissione alla società.

In particolare spiccano per la loro grande rilevanza le novità riguardanti: l'obbligo del consiglio di amministrazione di motivare la delibera di rigetto; la possibilità da parte di chi ha proposto la domanda, di richiedere che, in caso di diniego, sull'istanza si pronunci l'assemblea; l'obbligo per gli amministratori di illustrare, nella relazione al bilancio, le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 9 – Obblighi dei soci sono:

- versamento della quota sottoscritta;
- osservanza delle norme statutarie e delle delibere prese dagli organi sociali;
- contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 – La qualità di socio si perde per morte, recesso ed esclusione. Nel caso di perdita della qualità di socio la quota viene rimborsata al socio o agli aventi diritto ad un valore non superiore a quello nominale.

Art. 11 – Oltre che nei casi previsti all'art. 2437 c.c. il recesso è consentito al socio che non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali **(7)**.

(7) Poiché le norme di riferimento sono quelle delle srl, il rinvio non può essere più all'art. 2437 c.c. ma deve essere all'art. 2473 c.c. e altre norme che individuano le ipotesi di recesso legale in questo tipo di società.

Nel disciplinare le modalità di recesso occorre poi tener conto delle seguenti previsioni:

- il recesso non può essere parziale;
- la comunicazione di recesso deve essere esaminata dagli amministratori;
- gli effetti del recesso sono diversi a seconda che si faccia riferimento al rapporto sociale o al rapporto mutualistico: nel primo caso decorrono dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; nel secondo caso si esplicano, salvo diversa previsione della legge e dello statuto, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, ovvero con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 12 – Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio che:

- venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali non osservando le deliberazioni statutarie e degli organi sociali;
- senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la società o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta: in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi da detto invito e sempreché il socio si mantenga inadempiente.
- senza preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione prenda parte ad altre imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della cooperativa **(8)**.

(8) È opportuno modificare l'articolo dello statuto alla luce del nuovo articolo 2533 c.c., il quale pur non innovando profondamente la materia, prevede però ora espressamente: l'ipotesi di esclusione in caso di inadempimento delle obbligazioni derivanti dai rapporti mutualistici; la risoluzione, salvo diversa disposizione statutaria, dei rapporti mutualistici in corso in caso di esclusione.

La norma inoltre modifica anche il termine entro il quale il socio può proporre opposizione davanti al tribunale, elevandolo da trenta a sessanta giorni.

TITOLO IV SOCI FINANZIATORI (9)

(9) Il titolo VI dello statuto può essere integralmente riscritto alla luce del nuovo art. 2536, il quale riconosce la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'emissione di strumenti finanziari (privi di diritti d'amministrazione) diversi da quelli tipici (azioni di sovvenzione e dalle azioni di partecipazione cooperativa) previsti dalla l. n. 59/92.

Qualora la cooperativa volesse procedere all'emissione di strumenti finanziari, l'atto costitutivo dovrà disciplinare i diritti patrimoniali attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari e le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento.

A fronte di una così ampia possibilità di ricorso a strumenti finanziari di vario genere è opportuno che lo statuto sociale non faccia un generico richiamo alla possibilità di emettere strumenti finanziari ma eserciti delle opzioni ben precise e coerenti con le esigenze e le possibili dimensioni della società.

Art. 13 – Possono essere ammessi alla cooperativa soci, denominati “soci sovventori”, che investano capitali nell’impresa che non si avvalgano delle prestazioni istituzionali di questa.

Possono essere “soci sovventori” sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

Art. 14 – I “soci sovventori” sono obbligati:

- a) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- b) all’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 15 – L’importo di capitale sociale che deve essere sottoscritto da ciascun socio sovventore è pari al doppio di quello previsto per i soci cooperatori.

Art. 16 – Chi intende divenire socio sovventore dovrà presentare al consiglio di amministrazione apposita domanda scritta, contenente:

- a) l’indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, ovvero, qualora trattasi di persona giuridica, l’indicazione della denominazione sociale e della sede;
- b) l’indicazione della quota che intende sottoscrivere;
- c) l’impegno di attenersi al presente statuto, alle deliberazioni ed ai regolamenti adottati dagli organi sociali.

Il consiglio di amministrazione delibera entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Art. 17 – I conferimenti effettuati dai “soci sovventori” sono rappresentati da azioni di sovvenzione, nominative, trasferibili, del valore nominale di euro 50,00= ciascuna, e vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui al precedente art. 5 lett. g.

Art. 18 – La trasferibilità delle azioni nominative dei “soci sovventori” è subordinata al gradimento del consiglio di amministrazione.

Art. 19 – Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei “soci sovventori” potrà essere maggiorato, rispetto a quello dei “soci cooperatori”, nella misura massima consentita dalla legge.

In caso di liquidazione della cooperativa le azioni dei “soci sovventori” hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei “soci cooperatori”.

Art. 20 – I “soci sovventori” persone fisiche e i rappresentanti dei “soci sovventori” persone giuridiche possono essere nominati amministratori.

La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da “soci cooperatori”.

Art. 21 – Il rapporto con i “soci sovventori” sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall’assemblea ordinaria dei soci.

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei “soci sovventori” sarà ridotto dopo quello dei “soci cooperatori”.

Art. 22 – Il socio sovventore può recedere allorché si verifichi uno dei casi previsti dall’art. 2437 c.c.

Inoltre ai soci sovventori spetta il diritto di recesso qualora sia decorso l’eventuale termine temporale minimo definito dall’assemblea in sede di specifiche emissioni delle azioni.

Le azioni dei soci receduti sono annullate.

L’esercizio del recesso e la liquidazione della quota sono regolati dagli art. 2526 e 2529 c.c.

TITOLO V PATRIMONIO – QUOTE

Art. 23 – Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore ad euro 25,00 né superiore al limite massimo stabilito dalla legge;
- b) dalla riserva legale e dalle eventuali riserve straordinarie (statutarie e volontarie) **(10)**.

(10) Non sono necessarie delle modifiche. Qualora, però, l’atto costitutivo preveda l’emissione di strumenti finanziari, occorrerà evidenziare all’interno del patrimonio le voci che corrispondono all’apporto di capitale effettuato dai titolari di tali strumenti.

Art. 24 – Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a 25 euro né superiore ai limiti stabiliti dalle leggi vigenti.

Le quote non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la cooperativa se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione **(11)**.

(11) L'articolo dello statuto, data la sua formulazione, non necessita di alcuna modifica. Va evidenziato, infatti, che il nuovo art. 2525 c.c. si pone in linea con la disciplina vigente, e l'unica novità di rilievo per le cooperative srl è l'innalzamento del limite massimo della partecipazione a 100 mila euro.

TITOLO VI BILANCIO

Art. 25 – L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno

Art. 26 – Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio ed alla redazione della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione degli amministratori, oltre a quanto disposto dall'art. 2429-bis c.c., deve illustrare l'andamento della attività della cooperativa anche nei suoi riflessi sociali con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore la cooperativa opera, dei soci, di persone non socie e della comunità tutta **(12)**. La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dalla cooperativa rispetto allo scopo sociale.

(12) È opportuno che l'obbligo di "illustrare l'andamento della attività della cooperativa anche nei suoi riflessi sociali con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore la cooperativa opera, dei soci, di persone non socie e della comunità tutta" venga rivisto alla luce dei nuovi artt. 2545 c.c. e 2545sexies.

Il primo articolo prevede l'obbligo per gli amministratori ed i sindaci di specificare, nelle loro relazioni al bilancio, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico; il secondo, la necessità di separare nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Art. 27 – L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio di esercizio può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, ad integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito delle rispettive quote di capitale sociale sottoscritto e versato, ovvero mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'art.5 L.59/1992.

L'assemblea che approva il bilancio delibera altresì sulla distribuzione degli eventuali utili annuali destinandoli:

1. una quota non inferiore al **20%** al fondo riserva legale;
2. una quota pari al 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
3. un'eventuale quota da distribuire: ai soci prestatori, ai soci sovventori, quale dividendo, in misura non superiore a quanto consentito dalle leggi in materia per la sussistenza dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, ragguagliato al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato;
4. un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, con rivalutazione delle quote dei soci prestatori, dei soci sovventori;
5. quanto residua al fondo di riserva straordinaria.

Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, l'assemblea ha sempre la facoltà di deliberare che l'utile netto residuo sia devoluto ai fondi di riserva indivisibili **(13)**.

(13) L'articolo dello statuto va modificato alla luce del nuovo articolo 2545- quater che stabilisce un obbligo minimo di accantonamento a riserva legale pari, non più al 20%, ma al 30% degli utili netti annuali.

Viene, invece, confermato l'obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici della quota di utili di esercizio determinata dalle leggi speciali e affidata all'assemblea la destinazione degli utili eccedenti le destinazioni obbligatorie.

TITOLO VII ORGANI SOCIALI

Art. 28 – Sono organi della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Collegio dei Sindaci.

Art. 29 – **(14)** – L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria

L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di amministrazione, almeno una volta all'anno, entro quattro

mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio **(15)**. Qualora particolari esigenze lo richiedano l'assemblea può essere convocata entro e non oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale **(16)**.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio stesso. L'assemblea ordinaria deve essere convocata anche per:

- a) la nomina degli amministratori, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- b) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
- c) la trattazione di tutti gli altri argomenti che sono di sua competenza a norma di legge o del presente statuto.

L'assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci **(17)**.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, in caso di liquidazione ordinaria della cooperativa e sulla revoca della liquidazione medesima.

(14) Va valutata una radicale rivisitazione dell'articolo articolo 28 alla luce delle seguenti novità:

- non esiste più la distinzione tra assemblea ordinaria e straordinaria; tale distinzione, comunque si ritiene possa essere mantenuta, in virtù dell'ampia autonomia statutaria riconosciuta alle nuove società di capitali;
- la ripartizione delle competenze decisionali fra soci e amministratori (fatta eccezione per alcune "materie", necessariamente rimesse al potere decisionale della compagine sociale) può essere effettuata liberamente;
- il procedimento collegiale sinora previsto, e cioè il rito assembleare, può essere sostituito (tranne che per le decisioni di particolare importanza e quelle per cui consti l'apposita richiesta degli amministratori o di una percentuale qualificata di soci) con i metodi informali della consultazione e del consenso espresso per iscritto.

(15) Questa clausola deve essere modificata in quanto il termine per l'approvazione del bilancio (entro i quattro mesi) in essa contenuto è incompatibile con il nuovo termine previsto dall'art. 2478 – bis (entro 120 giorni).

(16) Anche questa clausola deve essere modificata: sono infatti, incompatibili con la nuova disciplina (nuovo art. 2364), sia i presupposti del rinvio (non più le generiche "particolari esigenze" ma "nel caso di redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società") sia il termine del rinvio (non più sei mesi ma 180 giorni).

(17) Questa clausola deve essere modificata, alla luce del nuovo articolo 2476, comma 3, che prevede un'azione individuale di responsabilità verso gli amministratori, nonché la possibilità di chiederne la revoca provvisoria. Il tutto a spese della società, in caso di esito vittorioso della causa.

Art. 30 – La convocazione dell'assemblea tanto ordinaria che straordinaria deve essere fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e spedito a tutti i soci almeno dieci giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette *l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano pure presenti tutti gli amministratori e i sindaci effettivi* **(18)**.

Verificandosi tale caso ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

(18) Questa clausola deve essere modificata alla luce del nuovo articolo 2479 – bis, ultimo comma, che disciplina in maniera meno rigorosa la c.d. assemblea totalitaria. In particolare viene riconosciuta, anche nel caso di mancato rispetto delle formalità di convocazione previste dallo statuto, la validità dell'assemblea quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 31 – L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza assoluta dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della società l'assemblea per essere valida deve essere costituita in prima quanto in seconda convocazione almeno dai tre quinti dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

Per la modifica dello scopo sociale è necessario l'intervento di tutti i soci ed il voto favorevole di almeno quattro quinti di questi.

Art. 32 – Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia il numero e l'entità delle quote sottoscritte. In caso di impedimento, il socio può farsi rappresentare nelle assemblee da un altro socio. Le deleghe di cui deve essere fatta menzione nel verbale devono essere conservate dalla società. Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci **(19)**.

(19) Questa clausola può essere modificata tenendo conto che per le cooperative “srl” non esistono limiti oggettivi e soggettivi all’esercizio della delega.

Art. 33 – L’assemblea tanto ordinaria che straordinaria è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione salvo che su proposta di almeno cinque soci non venga eletto altro socio a presiederla. L’assemblea su proposta del presidente provvede alla nomina del segretario che può essere anche persona non socia.

Le votazioni sono sempre palesi. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori, il verbale della assemblea straordinaria deve essere redatto dal notaio.

Art. 34 (20) – Il Consiglio di Amministrazione è composta da 3 a 6 membri eletti dall’assemblea *tra i soci* **(21)**. Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione, durano in carica non più di tre anni **(22)**, non hanno diritto a compenso e ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell’esercizio delle loro mansioni.

(20) Va valutata una radicale rivisitazione dell’articolo 34 alla luce delle seguenti novità:

- possibilità di adottare qualsiasi modello gestorio, compreso quelli propri delle società di persone (amministrazione disgiuntiva e congiuntiva);
- possibilità, nel caso di nomina di un cda, di sostituire il rito collegiale con una mera consultazione scritta anche a distanza.

(21) La clausola può essere modificata alla luce del nuovo art. 2542, che prevede la possibilità che:

- gli amministratori, in misura non prevalente, possano essere non soci;
- uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell’interesse che ciascuna categoria ha nell’attività sociale.

(22) La clausola può essere modificata tenendo conto della possibilità di stabilire liberamente il termine di durata degli amministratori.

Art. 35 – Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte che lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali da spedirsi o recapitarsi non meno di tre giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati, almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le votazioni sono sempre palesi. *L’amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi è tenuto ad assentarsi dal consiglio al momento della deliberazione* **(23)**.

(23) La clausola andrebbe riscritta alla luce del nuovo art. 2475 – ter, comma 2, in base al quale “le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro tre mesi dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall’articolo 2477. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione”.

Art. 36 – Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il perseguimento degli scopi sociali **(24)**.

(24) La clausola va modificata tenendo conto che l’art. 2479 c.c. riserva comunque ai soci “la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci”.

Art. 37 – Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al presidente e ad altri suoi membri determinandone poteri, mansioni e compensi **(25)**.

(25) È opportuno precisare in questa sede, secondo quanto previsto dal nuovo art. 2544, che non possono essere delegati: le materie previste dall’articolo 2381, i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici dei soci.

Art. 38 – La rappresentanza sociale e la firma sociale spettano al presidente ed in caso di sua assenza od impedimento al vicepresidente.

Art. 39 – Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi di cui uno presidente e di due sindaci supplenti eletti dall'assemblea anche fra non soci. Essi durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. Ai Sindaci, stanti le finalità sociali perseguite dalla cooperativa, non viene corrisposto alcun compenso **(26)**.

(26) L'articolo dello statuto è opportuno che venga riscritto tenendo conto di quanto segue:

- la nomina del collegio sindacale è obbligatoria soltanto nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c. (quando cioè per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti che consentono la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi del primo comma dell'art. 2435 – bis) nonché quando la società emetta strumenti finanziari non partecipativi;
- in considerazione dei requisiti di professionalità (nuovo art. 2397) e d'indipendenza (nuovo art. 2399) che i sindaci devono è estremamente difficile che dei soci di cooperativa possano essere eletti membri del collegio sindacale;
- lo statuto può attribuire il diritto di voto nell'elezione dell'organo di controllo proporzionalmente alle quote o azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico;
- i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Art. 40 – Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle disposizioni di legge per la valutazione del patrimonio sociale. Il Collegio sindacale deve altresì accertare ogni tre mesi la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia.

I Sindaci possono, anche individualmente, procedere in qualunque momento ad effettuare i controlli. Il Collegio sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari. Gli accertamenti eseguiti devono risultare nell'apposito libro dei verbali **(27)**.

(27) L'articolo dello statuto va riscritto alla luce della riforma, che supera la tradizionale limitazione dei poteri dei sindaci al controllo contabile e di legalità, attribuendo al collegio nuove competenze di controllo sulla gestione che investono anche la coerenza delle scelte con i principi di corretta amministrazione.

Art. 41 – I Sindaci possono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle assemblee cui devono essere invitati. I sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee e durante uno stesso esercizio sociale a due adunanze del Consiglio di Amministrazione decadono dall'ufficio **(28)**. I sindaci devono convocare l'assemblea in caso di omissione degli amministratori.

(28) In base alla nuova normativa (art. 2405), la decadenza ha luogo anche nel caso in cui il sindaco non partecipi senza giustificato motivo a due riunioni del comitato esecutivo.

TITOLO VIII REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 42 – È vietata la distribuzione di dividendi ai soci. Le riserve sociali non sono ripartibili tra i soci né durante la vita della società né in occasione dello scioglimento della cooperativa. In caso di scioglimento della cooperativa l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali effettivamente versate dai soci, deve essere devoluto a fini di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico **(29)**.

(29) Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nello statuto:

- a) il divieto di distribuzione dei dividendi in misura superiore all'interesse dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo.
 - b) qualora sia prevista l'emissione di strumenti finanziari, che questi non possano essere remunerati in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
 - c) il divieto di distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori;
 - d) in caso di scioglimento, che la società dovrà devolvere l'intero patrimonio sociale dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
- Si ritiene che tali clausole, essendo in parte diverse da quelle previste dall'art. 26 del d.lg.c.p.s. n. 1577 del 1947 (ammettono ad esempio la possibilità di distribuire delle riserve ai soci finanziatori), non possano essere recepite integralmente dalle cooperative sociali. L'applicazione dell'art. 26 a tali cooperative non ha soltanto finalità fiscali ma è prevista espressamente dall'art. 3 della l. 381/91; norma quest'ultima che non essendo stata abrogata deve ritenersi ancora applicabile in base al nuovo art. 2520, secondo il quale "le cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili".

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 43 – La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

Art. 44 – In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea con la maggioranza stabilita dall'art. 22 ultimo comma, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge n. 59 del 31.1.1992.

Art. 45 – Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e quelle riguardanti in particolare le società cooperative **(30)**.

(30) L'articolo 2519 c.c. prevede che alla società cooperativa, per quanto non previsto dal titolo dedicato alla disciplina delle cooperative, si applicano (in quanto compatibili) le disposizioni sulle società per azioni; l'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione (sempre in quanto compatibili) le norme sulle società a responsabilità limitata, qualora la cooperativa abbia un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro.

In questo caso poiché la cooperativa fa riferimento (per scelta) alla disciplina delle srl, è necessario rendere esplicito nello statuto sociale il richiamo a tale disciplina residua.

COOPERATIVE SOCIALI E RIFORMA DELLE SOCIETÀ: LE MODIFICHE STATUTARIE OBBLIGATORIE E FACOLTATIVE

di *Sebastiano Di Diego* – Dottore commercialista
in Ancona

In un precedente articolo⁽¹⁾ ci siamo occupati dell'adeguamento statutario delle c.d. **cooperative sociali Spa**.

In questo elaborato, invece, ci soffermiamo sulle modifiche statutarie a cui sono tenute le **c.d. cooperative sociali Srl**, le cooperative cioè che hanno nelle norme sulle società a responsabilità limitata la disciplina residuale di riferimento.

Si ricorda, infatti, che nel caso in cui i soci cooperatori siano meno di venti o l'attivo dello stato patrimoniale non superi un milione di euro, la cooperativa può scegliere, con disposizione statutaria, di **applicare le norme delle Srl anziché quelle delle Spa**.

Tale opzione statutaria (ovvero l'applicazione delle norme sulle Srl) si trasforma, ai sensi dell'art. 2522, comma 2, in un obbligo in caso di **piccola società**

cooperativa (i soci, persone fisiche, sono da tre a otto).

L'opzione statutaria, nel caso in cui sia facoltativa, ovviamente, va attentamente valutata. Occorre evidenziare, infatti, che la decisione di applicare le norme sulle Srl, in sostituzione di quelle sulle Spa, non sempre è indolore come evidenziato nella Tavola n. 1 a pagina seguente.

Il caso: cooperativa sociale che applica le norme sulle Srl

Nelle pagine precedenti sono state evidenziate le principali modifiche facoltative e obbligatorie da apportare allo statuto di una cooperativa sociale (cfr. il modello riportato a pag. 85).

La cooperativa in questione, ha **meno di 20 soci cooperatori** (ovvero meno di un milione di euro di attivo): l'adeguamento, pertanto, oltre che delle norme sulla cooperazione contenute nel titolo VI del codice civile, deve tenere conto, in quanto compatibili, delle disposizioni in materia di Srl.

(1) Cfr. S. Di Diego, *Cooperative sociali "Spa": le modifiche statutarie*, in questa Rivista n. 12/2003, pag. 779.

Tavola n. 1

Materia	cooperative spa	cooperative srl
Strumenti finanziari	Possono emettere strumenti finanziari (datati sia di diritti amministrativi che patrimoniali) secondo la disciplina delle spa	Possono emettere strumenti finanziari privi dei diritti di amministrazione e solo ad investitori qualificati.
Governance	<p>Si possono introdurre, in alternativa a quello tradizionale (amministratore unico o cda), i sistemi dualistico e monistico.</p> <p>L'atto costitutivo deve prevedere limiti al cumulo delle cariche e un limite al numero dei mandati degli amministratori, che non possono superare i tre mandati consecutivi.</p> <p>Ai possessori di strumenti finanziari può essere riservato il diritto di leggere fino ad un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione</p>	<p>È possibile scegliere tra amministratore unico e organo amministrativo pluripersonale; nonché in caso di organo pluripersonale tra l'agire collegiale, l'agire disgiunto, l'agire congiunto o l'agire congiunto per determinate operazioni e disgiunto per altre.</p> <p>Lo statuto può prevedere, nel caso di agire collegiale, che il consiglio di amministrazione non agisca con modalità collegiali, ma che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.</p> <p>Non vi sono più previsioni di durata della carica di amministratore.</p> <p>È possibile annullare i contratti conclusi dagli amministratori in conflitto di interessi con la società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.</p>
Controllo dei soci	I soci, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda ovvero almeno un ventesimo nel caso in cui la cooperativa abbia più di tremila soci, hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste (art. 2545-bis).	<p>I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.</p> <p>L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi.</p>
Conferimenti	Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.	Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, quindi anche le prestazioni d'opera o di servizi, purché gli obblighi assunti siano assistiti da polizza assicurativa o fideiussione bancaria.